

Codice A1820C

D.D. 5 aprile 2023, n. 1002

BIPO198 - COMUNE DI PIEDICAVALLO - Concessione demaniale ed autorizzazione idraulica per l'attraversamento, con passerella pedonale ad arco ribassato, del Torrente Mologna.



ATTO DD 1002/A1820C/2023

DEL 05/04/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: BIPO198 – COMUNE DI PIEDICAVALLO – Concessione demaniale ed autorizzazione idraulica per l'attraversamento, con passerella pedonale ad arco ribassato, del Torrente Mologna.

Con nota prot. n° 7513 del 17.02.2023 il Comune di Pralungo (BI) ha presentato la domanda di concessione demaniale per l'attraversamento con passerella pedonale del Torrente Mologna, nell'ambito del progetto *“Ricostruzione del tracciato pedonale di collegamento tra i nuclei abitativi posti sulla sponda destra del Torrente Mologna con il centro storico del Comune, distrutto nell'evento alluvionale del 2 e 3 ottobre 2020”*, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

L'intervento in oggetto prevede la realizzazione di una passerella pedonale in acciaio ad arco ribassato, con spalle in c.a. e fondazioni profonde su micropali.

Il settore, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art.6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito “regolamento”), ha richiesto contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, con nota prot. n. 8879 del 28.02.2023, integrazioni e regolarizzazione degli atti assegnando un termine di 30 giorni, senza sospendere i tempi del procedimento.

Il Comune di Piedicavallo ha prodotto quanto richiesto con nota prot. n. 9630 del 03.03.2023.

Esaminata la documentazione progettuale predisposta dalla dott. ing. Laura Piccinelli, in base alla quale è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

In data 16.03.2023 è stato effettuato il sopralluogo istruttorio.

A seguito di istruttoria tecnica la realizzazione dell'opera in oggetto può ritenersi ammissibile, con l'osservanza delle prescrizioni sottoriportate:

- a. le sponde e le opere di difesa idraulica eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- b. le opere devono essere realizzate come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- c. le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla loro manutenzione, nonchè a quella dell'alveo nel tratto significativo di monte e di valle, al fine di garantire l'officiosità idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
- d. durante i lavori il comune di Piedicavallo dovrà effettuare il monitoraggio delle condizioni meteorologiche e di piena del torrente Mologna, al fine di operare in condizioni di sicurezza;
- e. durante lo svolgimento dei lavori il comune di Piedicavallo dovrà garantire, sotto la propria responsabilità civile e penale, tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ed in particolare dovrà adottare tutte le precauzioni previste per Legge affinché la linea elettrica provvisoria sia in sicurezza;
- f. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- g. è fatto divieto assoluto di sradicare piante, di trasportare materiali inerti fuori alveo, di depositare o scaricare in alveo e/o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere, con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati le pertinenze demaniali interessate;
- h. il comune di Piedicavallo non avrà diritto ad indennizzi d'alcun genere per eventuali occupazioni, temporanee o permanenti, che si rendessero necessarie nel caso che la Pubblica Amministrazione dovesse eseguire opere di regolazione idraulica nella località dell'intervento;
- i. il comune di Piedicavallo è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni 30 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art. 12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare *omissis* entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del r.r 10/2022.

Il Concessionario, ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con d.d. n. 3484 del 24.11.2021, come rettificata dalla d.d. n. 3928 del 28.12.2021, è esonerato dal pagamento del canone annuo;

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1 – 4046 del 17.10.2016 e successiva D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il regio decreto n.523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della legge regionale n.23/2008;
- la legge regionale n.20/2002 e la legge regionale n.12/2004;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- il decreto legislativo n.118/2011;
- la legge regionale n.6/2022;
- la D.G.R. n. 1-4970 del 04 maggio 2022;
- la legge regionale n. 13/2022;
- la D.G.R. n. 73-5527 del 03/08/2022;
- la legge regionale n.28/2022;
- la D.G.R. n. 16-6425 del 16/01/2023;

DETERMINA

- di concedere al **COMUNE DI PIEDICAVALLO**, con sede legale in Piedicavallo (BI), Via IV Novembre n. 2, l'occupazione di area demaniale per l'attraversamento, con passerella pedonale ad arco ribassato, del Torrente Mologna nel Comune di Piedicavallo (BI), come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza;

- di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici il concessionario ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. le sponde e le opere di difesa idraulica eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- b. le opere devono essere realizzate come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- c. le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla loro manutenzione, nonchè a quella dell'alveo nel tratto significativo di monte e di valle, al fine di garantire l'officiosità idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
- d. durante i lavori il comune di Piedicavallo dovrà effettuare il monitoraggio delle condizioni meteorologiche e di piena del torrente Mologna, al fine di operare in condizioni di sicurezza;
- e. durante lo svolgimento dei lavori il comune di Piedicavallo dovrà garantire, sotto la propria responsabilità civile e penale, tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ed in particolare dovrà adottare tutte le precauzioni previste per Legge affinché la linea elettrica provvisoria sia in sicurezza;
- f. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- g. è fatto divieto assoluto di sradicare piante, di trasportare materiali inerti fuori alveo, di depositare o scaricare in alveo e/o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere, con

l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati le pertinenze demaniali interessate;

- h. il comune di Piedicavallo non avrà diritto ad indennizzi d'alcun genere per eventuali occupazioni, temporanee o permanenti, che si rendessero necessarie nel caso che la Pubblica Amministrazione dovesse eseguire opere di regolazione idraulica nella località dell'intervento;
- i. il comune di Piedicavallo è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque.

- di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del regolamento;

- di stabilire:

- la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
- che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della concessione;
- la durata della concessione in anni 30 fino al 31/12/2052, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- che il Concessionario è esentato dal pagamento del canone demaniale;

- di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

Estensori

(Giuseppe ADORNO)

(Alberto MUGNI)

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo